



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 27 gennaio 2020

Deliberazione n. 2020/3/31

Oggetto: Asidep Srl - Assemblea straordinaria dei soci. Provvedimenti

L'anno duemilaventi il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 11.30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti:

- | | | |
|-----------------------------|--------------|----------|
| 1. Vincenzo SIRIGNANO | - Presidente | presente |
| 2. Giuseppe Biagio DI IORIO | - Componente | presente |
| 3. Gerardo ADIGLIETTI | - Componente | assente |
| 4. Angelo Antonio LANZA | - Componente | presente |
| 5. Michele SPINAZZOLA | - Componente | presente |

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|----------|
| 1. Dott. Giovanni ROMEO | - Presidente | presente |
| 2. Dott. Marco PUORRO | - Membro effettivo | presente |
| 3. Dott. Marco CORRADO | - Membro effettivo | presente |

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario il Dirigente dell'Area di Staff del Presidente, dott.ssa Roberta Giordano



IL COMITATO DIRETTIVO

Considerato che la società Asidep Srl, con nota assunta al protocollo consortile al n. 435 del 23 gennaio 2020, ha comunicato di aver convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 31 gennaio p.v., alle ore 12.30, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Adeguamento statuto alla normativa vigente;

2. Aumento capitale;

3. Varie ed eventuali.

Vista la bozza di statuto inviata dalla società ASIDEP srl in data 27 gennaio 2020, prot. consortile n° 514;

Considerato che il Consorzio non ha ricevuto ulteriore documentazione in riferimento al 2° argomento all'ordine del giorno;

Ritenuto opportuno delegare il Presidente per la partecipazione alla suddetta assemblea e di dover chiedere un rinvio dell'argomento al 2° punto all'ordine del giorno

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la bozza di statuto inviata dalla società ASIDEP srl in data 27 gennaio 2020 - prot. n. 514, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di delegare il Presidente, ing. Vincenzo Sirignano, a partecipare, in nome e per conto del Consorzio, con ogni potere e facoltà, dando sin da ora per rato e valido il suo operato, all'assemblea della società Asidep srl, convocata per il giorno 31 gennaio, p.v., alle ore 12.30, e di autorizzarlo ad approvare lo statuto e le eventuali modifiche.

In riferimento all'aumento di capitale, non avendo ricevuto alcuna documentazione al riguardo, autorizzare il Presidente a chiedere un rinvio dell'argomento all'ordine del giorno

Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013.

Sc. = LUNEDÌ

Prot. n. 103 /2020

Spett. Consorzio ASI di Avellino
C.da Campo Fiume 2/A
83100 Avellino

Alla c.a. del Presidente Ing. Vincenzo Sirignano

OGGETTO: *Trasmissione bozza nuovo statuto Asidep s.r.l..*

Si trasmette in allegato la bozza del nuovo statuto dell'Asidep s.r.l. da adottare in assemblea straordinaria convocata per il giorno 31 gennaio c.a.

Cordiali saluti.

Avellino, 27 dicembre 2020.

L'amministratore delegato
dott. Gaetano Airone



STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "**ASIDEP S.R.L.**".

Articolo 2 - oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione e la manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione; potrà assumere la costruzione, la manutenzione e la gestione di impianti per controlli ambientali, impianti di trattamento acque reflue di scarichi civili e industriali e di scorie, di laboratori, di impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque, di impianti ecologici in genere; lavori di qualsiasi genere per la bonifica dell'ambiente sia terrestre che aereo, marittimo, fluviale, lacustre, etc.; servizi di igiene urbana ambientale e servizi complementari pubblici e privati; attività di autotrasporto merci sia per conto terzi sia per conto proprio; raccolta, recupero, prelievo, spazzamento meccanizzato e non, smaltimento di rifiuti di ogni tipo; raccolta differenziata in genere; trasporto di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi natura e provenienza; gestione di impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di ogni tipo; realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti; commercializzazione ed intermediazione di rifiuti solidi e liquidi; recupero e commercializzazione di materie prime secondarie;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree industriali, della manutenzione del verde, delle piccole manutenzioni della viabilità e della segnaletica; servizi di pulizia delle strade, delle banchine, delle cunette e dei canali di raccolta acque meteoriche; servizi interni ed esterni di pulizia, sanificazione, manutenzione, custodia e quant'altro, di edifici, complessi immobiliari e

impianti a destinazione o uso pubblici o privati, industriali, commerciali ed artigianali; l'organizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli altri servizi di comune interesse ed in particolare quelli di vigilanza notturna, telesorveglianza, servizi informatici, telematici e telefonici; attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi; la derattizzazione;

- l'approvvigionamento, la commercializzazione, la distribuzione di acqua potabile ad uso pubblico ed industriale, la manutenzione delle reti idriche; potrà assumere la costruzione, la gestione e la manutenzione delle reti necessarie per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento, ivi incluse le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni;

- la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di gas ed altri combustibili, di energia tradizionale e da fonti rinnovabili; potrà assumere la costruzione e la manutenzione di interventi necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete nonché di centrali elettriche alimentate da qualsiasi tipo di combustibile o fonte rinnovabile; la costruzione e la manutenzione di interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione; la costruzione, la manutenzione e la gestione di gasdotti ed oleodotti;

- servizi di logistica; la gestione di tutte le problematiche relative alla gestione merci; attività di gestione magazzini conto terzi e nella gestione e distribuzione dei prodotti di ogni genere;

- attività di ricerca industriale, promuovendo lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di nuove metodologie di produzione;
- l'assistenza, la promozione, il coordinamento e gestione di programmi di sviluppo industriale; implementazione di nuove metodologie di commercializzazione e l'inserimento in nuovi mercati anche attraverso politiche promozionali di marketing; effettuare ricerche e studi di mercato; organizzare, coordinare ed eventualmente gestire corsi di formazione professionale.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società potrà:

- partecipare alle procedure pubbliche e/o private indette per l'affidamento dei servizi di che trattasi;
- stipulare i contratti e/o gli affidamenti con soggetti pubblici o privati e conseguentemente assumere i relativi diritti ed obblighi;
- mantenere le relazioni con le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati alla realizzazione delle iniziative del proprio oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare ed industriale necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività, nonché assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese od enti incluse le società costituite con enti pubblici secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Avellino presso la palazzina del Consorzio ASI della Provincia di Avellino (da ora Consorzio ASI) in C.da Campo Fiume, n. 2/A – Loc. Pianodardine, Avellino.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di istituire e sopprimere agenzie, punti vendita, uffici di rappresentanza ed unità

locali ovunque lo creda e potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie e amministrative, sempre e comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5 - Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dalle risultanze del Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

II - IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 - Capitale

Il capitale sociale è di euro quattrocentodiecimila e zero centesimi (Euro 410.000,00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrizione è disciplinato dall'art. 2481-bis c.c.

In esecuzione di quanto sarà previsto dalla gara a doppio oggetto per la scelta del partner industriale da far entrare nella compagine societaria e per l'affidamento degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e per la conduzione sotto l'aspetto economico e

funzionale delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio ASI, nonché in previsione di un aumento di capitale sociale fino ad euro ottocentotremilanovecentoventuno e zero centesimi (803.921,00), si offrirà la sottoscrizione di tale aumento - per un valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi (393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale - al nuovo socio da selezionarsi tra i soggetti terzi (pubblici e/o privati), mediante procedura ad evidenza pubblica.

In previsione della predetta procedura ad evidenza pubblica, si stabilisce che mentre i conferimenti del Consorzio ASI possono essere in denaro, in natura, in trasferimenti di diritti e di crediti, nonché in altro elemento suscettibile di valutazione economica sempre nel rispetto delle norme di legge anche secondarie vigenti, i conferimenti del nuovo socio (pubblico o privato) dovranno essere eseguiti esclusivamente in denaro per un valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi (393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale, oltre al soprapprezzo quale sarà determinato dalla delibera di aumento del capitale; il tutto nel rigoroso rispetto ~~di quanto previsto delle disposizioni di cui dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le quali vengono espressamente qui richiamate a disciplina delle dinamiche di esercizio delle attività sociali.~~ la cui disposizione viene espressamente qui richiamata a disciplina delle dinamiche di esercizio delle attività sociali.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale, si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c. e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.175/2016.

Articolo 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e la normativa in materia di società pubblico-private.

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. la società può emettere titoli di debito.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano **la totalità** almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale-

I versamenti delle quote di nuove emissione saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione.

La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.

~~Le partecipazioni dei soci privati, se persone fisiche, non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite dalla legge ed eventualmente dal presente statuto in materia di recesso.~~

Articolo 9 - Limiti alla circolazione delle quote societarie

La quota di partecipazione del socio partner industriale (pubblico e/o privato) che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, entrerà nella compagine societaria dell'Asidep S.r.l., non è trasferibile senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI, rimanendo quest'ultimo sempre socio pubblico di maggioranza.

Il consenso scritto da parte del Consorzio ASI può essere rilasciato soltanto in presenza di trasferimento delle quote ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale previsti dagli atti della pubblicanda gara a doppio oggetto per la scelta del partner industriale e per l'affidamento degli impianti di proprietà del Consorzio ASI.

~~rimanendo essa società comunque sempre a capitale pubblico maggioritario <essendo la' Asidep s.r.l. in procinto di ampliare la propria compagine societaria con l'ingresso di un altro socio (pubblico e/o privato) e In esecuzione della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del partner industriale, , non è trasferibile senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI di maggioranza pubblico.~~

In ogni caso è riservato al Consorzio ASI il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione in favore del socio di maggioranza pubblico deve essere esercitato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'offerta di vendita da farsi da parte del cedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve contenere l'indicazione del socio al quale si intende alienare la partecipazione e l'indicazione del prezzo individuato per la cessione.

La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.

Eventuali operazioni societarie volte a determinare un trasferimento delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine societaria costituita, anche se trattasi di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo, a società controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., del socio selezionato mediante la procedura ad evidenza pubblica, saranno considerate invalide o inefficaci e comunque inopponibili alla società ed ai soci se poste in essere senza il preventivo consenso scritto del socio ~~Consorzio ASI. di maggioranza pubblico,~~

~~Le partecipazioni dei soci selezionati a seguito dell'evidenza pubblica sono liberamente trasferibili esclusivamente ad operatori economici ed a società appartenenti al medesimo gruppo, a società controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., del socio selezionato mediante la procedura ad evidenza pubblica, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali previsti dagli atti di gara, attraverso cui è stato selezionato il socio industriale.~~

La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 2352 c.c. ~~eod.civ.~~ e dal già citato articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

~~Il diritto di prelazione in favore del socio di maggioranza pubblico deve essere esercitato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'offerta di vendita da farsi da parte del cedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.~~

~~La raccomandata deve contenere l'indicazione del socio al quale si intende alienare la partecipazione e l'indicazione del prezzo individuato per la cessione.~~

~~La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.~~

Le partecipazioni dei soci privati, se persone fisiche, non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite dalla legge ed eventualmente dal presente Statuto in materia di recesso.

Le quote del Consorzio ASI non sono trasferibili, eccezion fatta che per obblighi previsti da interventi legislativi e/o amministrativi.

Articolo 10 - Quote di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto)

La quota di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica può comprendere l'obbligo di prestazioni accessorie costituite dallo svolgimento dell'attività di partner industriale per tutta la durata della concessione degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio. La delibera di aumento del capitale ne determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso anche mediante il rinvio ad apposito regolamento emanato dalla società e comunque nel rispetto delle prestazioni accessorie già eventualmente individuate negli atti e nei Patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio Asi, delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

La mancata erogazione delle prestazioni accessorie da parte del socio privato costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. del codice civile e dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o per parte delle loro partecipazioni, nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pec.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12- Esclusione

Con decisione da assumersi in **Assemblea** con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale;
- b) sia sottoposto a procedura di fallimento;
- c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

- d) perda uno soltanto dei requisiti di ordine generale e tecnico - professionali previsti dagli atti di gara attraverso cui è stato selezionato il partner industriale;
- e) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, come disciplinate dal bando di gara in base al quale il socio è stato selezionato;
- f) se società o imprenditore individuale, qualora il socio chiuda in perdita tre esercizi anche non consecutivi su cinque per cause imputabili ad una cattiva gestione della stessa.

L'accertamento del verificarsi delle cause di esclusione è di esclusiva competenza del socio Consorzio ASI, sul quale incombe l'onere di comunicare, nelle forme previste dal presente Statuto, al socio scelto tramite l'evidenza pubblica, il verificarsi dell'evento.

Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 e 12 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi ai sensi degli articoli 2473 c.c. e 2473 bis c.c.

Articolo 14 - Qualità di socio

La società si caratterizza per la presenza di almeno un socio pubblico "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" che deve necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale minima del 51%

(cinquantuno per cento) del capitale stesso e può caratterizzarsi con la presenza di un ~~e o più~~ socio (pubblico o privato) /partner industriale ~~e~~ selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto per l'affidamento in concessione alla società ASIDEP S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'ASIDEP S.r.l.).

Il socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica deve necessariamente rappresentare la minoranza del capitale sociale, per una percentuale pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale stesso.

Nel caso di aumento del capitale sociale, successivo a quello che consentirà al socio selezionato di entrare nella compagine societaria, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria, l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote dei soci.

Il domicilio dei soci è quello risultante dalle risultanze della Camera di Commercio.

Essendo stato individuato il socio partner industriale a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, non sono ammessi nuovi soci, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 ~~10~~ del presente Statuto.

SEZIONE III - ORGANI SOCIALI

III.1 - L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da prendersi in ~~Assemblea~~ in sede di nomina:

a. da un Amministratore unico, che in questo caso sarà nominato dal socio partner industriale.

Il diritto di nomina dell'Amministratore unico viene attribuito ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lettera "b)" del **D.Lgs. n. 175/2016** al socio di minoranza

selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica. Tale particolare diritto entrerà in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica;

b. da un Consiglio di amministrazione composto ~~da tre o~~ cinque membri. In questa ipotesi la delibera dovrà essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dovrà essere trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, commi terzo e quarto, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 e, infine, all'ANAC, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

In deroga all'art. 2475, terzo comma, c.c., l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e dal ~~D.L. decreto-legge~~ 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444; la stessa scelta, peraltro, dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, facendo in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti, ~~nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.~~

~~Qualora la società venga dotata di un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.~~

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con ~~Decreto~~ del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del **D.Lgs. Decreto Legislativo** 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del **D.Lgs. Decreto Legislativo** 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del **D.L. Decreto Legge** 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.

Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 **del D.Lgs. n. 175/2006**.

~~Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti del Consorzio ASI della provincia di Avellino delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6 dell'art. 11 d.lgs. 175/2006, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.~~

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

~~Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.~~

~~Gli amministratori sono rieleggibili.~~

~~Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.~~

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statuto, nomina il Presidente tra i componenti indicati dal socio Consorzio ASI e può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente, con

esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art.1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come interpretato dall'art.3, comma 32 *bis*, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I membri dell'organo di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Revisore o al Presidente del Collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

~~Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi~~ scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo e purché ne permanga la maggioranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti dello stesso, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico su indicazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statuto, del socio scelto a seguito della procedura ad evidenza pubblica, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

Per la nomina del Consiglio di amministrazione vengono sin da ora previsti sia a favore del socio pubblico che di quello selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica dei **particolari diritti** ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lett. "b)" del **D.Lgs. n. 175/2016**, anche nel rispetto di quanto previsto negli atti e nei patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio Asi della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

I ~~tre o i~~ cinque componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità, che entreranno in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica e precisamente:

- numero ~~due consiglieri, nell'ipotesi di consiglio a tre membri,~~ numero tre consiglieri, ~~nell'ipotesi di consiglio a cinque membri,~~ sono designati dal socio ~~pubblico, ovvero sia il~~ Consorzio ASI. Tra questi viene nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società;

- numero ~~un consigliere, nell'ipotesi di consiglio a tre membri, numero~~ due consiglieri, ~~nell'ipotesi di consiglio a cinque membri,~~ sono designati ~~dal socio scelto~~ mediante procedura ~~ad~~ evidenza pubblica, e tra tali consiglieri va nominato l'Amministratore delegato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

~~I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto 2012, n.135.~~

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si richiama la normativa in materia di società pubbliche, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 è prevista:

~~l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, che dovrà essere indicato nelle modalità previste dal presente statuto;~~

~~la previsione che la carica di vicepresidente sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;~~

~~il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;~~

~~il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.~~

~~E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.~~

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di ~~un amministratore (su tre)~~ o di due amministratori ~~(su cinque)~~ e comunque nei casi previsti dalla legge, il medesimo deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito delle aree di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri, il revisore unico e sindaci, se nominati, in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente del Consiglio di amministrazione.

È necessaria il voto favorevole di almeno n. 4 componenti del Consiglio di amministrazione per le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- Budget di spesa;
- Piano assunzionale e/o revisione della pianta organica;
- Piano finanziario;
- Spese di investimento;
- Interventi straordinari non dipendenti da obblighi di legge e/o da provvedimenti amministrativi.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario (o dal notaio) che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci. Spetta all'organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni ed i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

~~In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.~~

Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c. ~~eod.civ.~~, ad uno solo dei propri componenti tra quelli indicati dal socio scelto con procedura di evidenza pubblica, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'organo assembleare della società.

~~I poteri dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione sono indicati nei patti parasociali, cui si rimanda.~~

~~L'Amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.~~

Articolo 20 - Rappresentanza

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta all'Amministratore delegato. ~~Presidente del consiglio di amministrazione.~~

Articolo 21 - Compensi degli amministratori

Per i compensi, le indennità e i rimborsi previsti dagli amministratori si applica la normativa prevista per le società pubbliche, in particolare il D.Lgs. n. 175/2016. ~~Compatibilmente con la normativa di volta in volta vigente, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché, sempre se consentito, un'indennità annuale o un'indennità per la cessazione dalla carica.~~

III.2 - IL CONTROLLO

Articolo 22 - Organo di Controllo o revisore

La società deve nominare l'organo di controllo o, in alternativa, il revisore, secondo le modalità e termini previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lettera "b)" del **D.Lgs. n. 175/2016**, quale **particolare diritto** viene attribuito al socio pubblico di maggioranza, ovvero sia al Consorzio ASI, tale diritto di nomina.

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2477 c.c., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:

- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;
 - dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;
- c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni stabilite dalla normativa codicistica vigente, nonché quelle previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal **D.L. decreto-legge** 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla **Legge** 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con **Decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del **D.Lgs. Decreto-Legislativo** 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del **D.Lgs. Decreto-Legislativo** 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del **D.L. Decreto-Legge** 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla **Legge** 7 agosto 2012, n. 135.

I componenti dell'organo di controllo della società sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai medesimi.

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, all'organo di controllo compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, di efficienza e di efficacia della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme applicabile alla società.

L'organo di controllo è, inoltre, tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nei precedenti periodi costituisce giusta causa di revoca dei sindaci.

III.3 - L'ASSEMBLEA E LE ALTRE DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI

Articolo 23 -Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo e dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di partner scelto con procedura di evidenza pubblica;
- c. la nomina del revisore, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo e dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di partner scelto con procedura di evidenza pubblica;
- d. le modificazioni dello Statuto, ivi compresa la modifica del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. il valore delle indennità per gli amministratori (componenti del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Presidente del Consiglio) o in alternativa dell'Amministratore unico, nonché dei revisori o dei sindaci (componenti del collegio e Presidente);

h. le decisioni relative all'indebitamento della società per un importo superiore al 30% del valore nominale del capitale sociale.

Articolo 24 - Intervento in ~~Assemblea~~

Hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni scritte ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo ~~33~~ 30 del presente Statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 7 del D.Lgs. n.175/2016.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, salve le deroghe previste per le ipotesi di urgenza. ~~dal successivo art. 35.~~

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo in alternativa presso la sede sociale della società o presso la sede legale del Consorzio ASI di Avellino o presso lo studio o l'ufficio secondario del notaio rogante, qualora il verbale debba essere redatto da notaio, anche su richiesta dei soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art.2478 bis c.c.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore contabile o dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente

costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il revisore dei conti e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, il revisore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di **Assemblea** "totalitaria" quale disciplinata dall'art. 26 nono comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il **P**residente o saranno presenti il **P**residente ed il **S**egretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28 - Rappresentanza del socio in **Assemblea: le deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola **Assemblea** ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 29 - Verbale dell'Assemblea****

Le deliberazioni dell'**Assemblea** devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 27 ~~comma 2°~~. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci o dal Presidente.

Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per i quorum di cui all'art. 2479 bis c.c., è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, anche se tale quota sia detenuta da un solo socio.

Con riferimento ai quorum previsti dagli artt. 2479 c.c., l'Assemblea adotta tutte le proprie decisioni con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino **il 60 100% del capitale sociale. di**
~~una maggioranza dei soci che rappresenti almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale.~~

In caso di ~~Assemblea~~ convocata in seconda convocazione, le maggioranze richieste per la deliberazione saranno le stesse della prima convocazione.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le medesime maggioranze di cui sopra.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 31 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., ~~richiamato~~ dall'art. 2478-bis c.c.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci e diversa previsione contenuta nei Patti parasociali.

V - SCIOGLIMENTO E CLAUSOLE FINALI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per qualunque ipotesi di risoluzione del contratto di affidamento di concessione che la società perfezionerà, in coerenza con le finalità perseguite, con il Consorzio ASI della Provincia di Avellino;
- c. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e. per deliberazione dell'Assemblea;
- f. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 33 — Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Consiglio Arbitrale della C.C.I.A.A. della provincia in cui la società ha sede il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla domanda di arbitrato.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere nei termini di cui all'articolo 820 c.p.c. che decorrono dalla data di accettazione della propria nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Il lodo sarà appellabile.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette ad arbitrato ai sensi del presente articolo anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le norme procedurali del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e, in via sussidiaria, le norme del codice di procedura civile, nonché in via sussidiaria quelle del regolamento arbitrale nazionale/internazionale della C.C.I.A.A. della provincia in cui la società ha sede.

Articolo 33 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale verrà risolta dal Tribunale di Avellino, individuato come foro competente esclusivo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti.¹¹

Articolo 34 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.